

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO, N. 3746/2025
DELLA SEZ. TERZA BIS DEL T.A.R. LAZIO – ROMA
NEL GIUDIZIO ISCRITTO SUB R.G. N. 1461/2025

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561), in qualità di difensori della sig.ra **Giorgini Caterina**, in base all'ordinanza del 19 febbraio, n. **3746/2025**, resa dalla Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio - Roma nel giudizio iscritto *sub* R.g. n. 1461/2025, in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione

AVVISANO CHE

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il **T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis**;
- il ricorso è stato iscritto *sub* **R.g. n. 1461/2025**;
- il ricorso, proposto dalla sig.ra **Giorgini Caterina**, contro il **Ministero dell'Istruzione e del Merito et. Al.**, in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, ha ad oggetto il riconoscimento del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023) e, conseguentemente, l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori riservati per classe di concorso A022 - Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- della graduatoria finale di merito relativa alla classe di concorso A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado per la regione Lazio, nella parte in cui non prevede la odierna

ricorrenti, pubblicata il 25 novembre u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell'omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;

-dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

- del bando del *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Con il medesimo ricorso è stato chiesto che la ricorrente venga ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati riservisti vincitori del concorso *de quo* per la classe di concorso di suo interesse nonché la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per il profilo di interesse (classe di concorso A022).

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

I. ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE –

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La condotta amministrativa censurata ha determinato un evidente violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, compromettendo in modo illegittimo le legittime aspettative della ricorrente.

L’ingiustificata omissione della valutazione del servizio civile nazionale da questa prestato – qualificabile quale titolo di riserva ai sensi dell’art. 3, comma 3, del bando concorsuale – ha, infatti, precluso alla medesima la possibilità di essere inserita nella graduatoria dei vincitori e, conseguentemente, di accedere al profilo professionale messo a concorso.

Nonostante la dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione circa lo svolgimento del **Servizio Civile Nazionale** dal 16 novembre 2009 al 15 novembre 2010, l’Amministrazione, con decisione arbitraria e priva di motivazione, ha omesso di riconoscere il relativo beneficio, con il risultato di escludere la ricorrente dalla riserva dei posti prevista dal bando.

L’operato amministrativo ha dunque equiparato irragionevolmente la posizione della ricorrente a quella dei candidati privi di titoli di riserva, in aperta violazione delle disposizioni concorsuali. L’analisi dell’iter logico-giuridico seguito dalla P.A. evidenzia che tale esclusione si è fondata su un duplice ordine di motivazioni, la cui legittimità appare fortemente discutibile.

I.I. SULL’EQUIPARAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

La ricorrente ha svolto **Servizio Civile Nazionale**, e non **Servizio Civile Universale**, circostanza che, tuttavia, non avrebbe dovuto precluderle il diritto alla riserva di posti prevista dal bando di concorso. L'art. 3, comma 3, del bando richiama espressamente la normativa che disciplina la riserva per gli operatori volontari del Servizio Civile Universale, ma senza escludere il riconoscimento dell'equivalenza sostanziale con il Servizio Civile Nazionale.

La disciplina di riferimento – in particolare il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 – prevede una riserva del **15% dei posti nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale**. Tale disposizione si inserisce nel solco dell'art. 18 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, che, istituendo il Servizio Civile Universale, ne ha ribadito la finalità di difesa non armata della Patria, educazione, pace tra i popoli e promozione dei valori costituzionali.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la continuità normativa e funzionale tra il Servizio Civile Nazionale e quello Universale nella sentenza n. 171/2018, l'amministrazione avrebbe dovuto **valutare il servizio prestato dalla ricorrente come titolo idoneo a beneficiare della riserva**. Invero, la riforma del 2017 ha modificato la denominazione del servizio senza alterarne la sostanza e le finalità, come si evince dall'elenco delle aree di intervento (assistenza, protezione civile, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, cooperazione internazionale, agricoltura sociale, promozione della pace e dei diritti umani).

Dunque, l'esclusione del titolo di riserva nei riguardi della sig.ra Giorgini risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un titolo correttamente indicato nella domanda di partecipazione, con una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali. Infatti, la sua omessa valutazione da parte dell'Amministrazione ministeriale **non trova alcuna giustificazione logico-giuridica** e si traduce in un'ingiustificata **disparità di trattamento**, oltre che in un **difetto di motivazione** del provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, in sede

concorsuale, l'amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente l'esclusione di un titolo di riserva, pena l'illegittimità dell'atto (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 62).

Di conseguenza, la ricorrente ha subito **un pregiudizio concreto ed evidente**, essendo stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori riservisti, con grave compromissione delle sue possibilità di assunzione.

- **in via cautelare**, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva della ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso e, dunque, la contestuale presa di servizio;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori riservisti del concorso

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimatè al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, **da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.**

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito con ordinanza cautelare del 19 febbraio u.s., n. 3746/2025 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notificazione "*per ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 6116 del 2019*".

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n.1461/2025) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Lazio - Roma" della sezione "TAR";

COMUNICANO INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso, l'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Terza Bis n. 1461/2025 nonché i nominativi dei soggetti controinteressati.

Roma, 10 marzo 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell